



# COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

*COPIA*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 22.03.2023

<b>Oggetto:</b>	<b>ADOZIONE STRALCIO PIAO 2023/2025 - SEZ. PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023 - STABILIZZAZIONE ASSISTENTI SOCIALI DIPENDENTI A T.D. DELL'A.T.S. ROSARNO</b>
-----------------	---

L'anno **duemilaventitrè**, il giorno **ventidue** del mese di **marzo**, alle ore **13,00**, presso la sede municipale sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata come di seguito:

N.	Cognome Nome	Carica	Presenza
1	ALESSIO Aldo	Sindaco	SI
2	MOLITERNO Carmen	Vice Sindaco	SI
3	MACINO Andrea	Assessore	SI
4	VENTINI Sabina	Assessore	SI

Presenti n. 4, assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr. Pasquale PUPO.

Il Sindaco assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che l'assessore MACINO partecipa in modalità telematica ai sensi della disciplina prevista con deliberazione della G.C. n. 135/2022

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e come riportati all'interno dell'atto, da parte:

- ☒ del Responsabile del Settore/Ufficio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- ☒ del Responsabile del Settore II - Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE

- il Comune di Gioia Tauro fa parte dell'Ambito Territoriale del Comune di Rosarno, ai sensi della Legge Quadro n. 328/2000 e s.m.i., della Legge Regionale 23/2003 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 210/2015, comprendente i Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, San Ferdinando, Seminara, finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali;
- i Comuni appartenenti all'A.T.S. hanno definito la forma di gestione dei servizi previsti nel piano di zona utilizzando, quale strumento per attuare la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, l'associazione dei Comuni formalizzata mediante sottoscrizione di apposita convenzione (ex art. 30 del TUEL) approvata dalla Conferenza dei Sindaci il 12 novembre 2020;
- con la sottoscrizione dell'atto convenzionale richiamato, i citati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona e i documenti programmatici di Ambito attraverso:
  - la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Rosarno, che opera quale Comune Capofila in luogo e per conto degli enti deleganti;
  - la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Conferenza dei Sindaci;
  - la presenza di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano;
- la predetta convenzione stabilisce che la Conferenza dei sindaci è titolare della funzione d'indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione dell'Ambito sociale del Comune Capofila di Rosarno ed ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito;
- sono state assunte presso il Comune Capofila di Rosarno, in virtù di selezione pubblica, con contratti individuali di lavoro a tempo determinato, tra l'altro, diverse unità di personale a tempo determinato con profili professionali di "Assistenti Sociali" di categoria D;

**CONSIDERATO** che la Conferenza dei Sindaci, al fine di definire un percorso condiviso che miri al superamento del precariato in cui versa il personale in servizio presso l'ambito, ha adottato atti formali nei quali ha ribadito la necessità e l'urgenza di adottare i provvedimenti necessari per garantire stabilità e continuità all'intero sistema locale di welfare che ricomprende il servizio sociale professionale, e nello specifico la figura professionale dell'assistente sociale dell'Ufficio di Piano;

**PRESO ATTO** che con deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 28/02/2023 l'organo di indirizzo politico ha confermato la volontà di procedere, attraverso una procedura unitaria, alla stabilizzazione del personale dell'A.T.S. di Rosarno, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017, con l'obiettivo di superare il precariato e valorizzazione la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;

**VISTO** l'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", il quale dispone

1. *Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

a) *risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;* <sup>(3)</sup>

b) *sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;* <sup>(4)</sup>

c) *abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni*

2. *Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

a) *risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*

b) *abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso* 2-bis. *Anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.*

3. *Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.*

4. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate*

con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. <sup>(11)</sup>

11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.

*11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.*

*14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4.*

#### **ATTESO CHE**

- l'articolo 1 comma 9 del D.L. 29-12-2022 n. 198 ha previsto che “ Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2023”;
- l'art. 1, comma 19, del D.L. n. 198/2022 (cosiddetto “decreto milleproroghe”) stabilisce che il requisito del triennio di servizio può essere maturato entro il 31.12.2023, mentre rimane invariata la medesima data quale termine ultimo per concludere le procedure di stabilizzazione;

#### **VISTA**

- la Circolare del Ministro per la Funzione Pubblica n. 3/2017;
- la Circolare del Ministro per la Funzione Pubblica n. 1/2018;

**DATO ATTO** che per avvio delle “procedure concorsuali” è da intendere la pubblicazione di un “avviso pubblico” rivolto a soggetti in possesso dei requisiti di legge, non potendo un mero avviso ricognitivo integrare la fattispecie di una “procedura concorsuale”;

**CONSIDERATO CHE** la scelta prioritaria della stabilizzazione precari è da individuarsi nella esigenza di utilizzare in modo stabile risorse precarie che, in ragione del tempo trascorso, hanno oramai

acquisito una significativa e matura professionalità, tale da rendere il relativo apporto lavorativo fondamentale per l'A.T.S. sociale di Rosarno;

#### **ATTESO CHE**

- non si rende necessario attivare le procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;
- l'art. 3 comma 8 della c.d. Legge "Concretezza" (legge n. 56 del 19 giugno 2019) dispone che *"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001"*;
- per come ribadito da giurisprudenza, la finalità delle norme sulla stabilizzazione precari è quella di garantire la continuità del servizio, mediante risorse interne dotate di specifica esperienza: finalità che verrebbe ad essere elusa ove la stabilizzazione dovesse ritenersi subordinata al previo esperimento della mobilità (sentenza del Consiglio di Stato, n. 3513 del 14 luglio 2015);
- che tra gli adempimenti da effettuare a carico di ogni singolo Ente che assume è l'espletamento della mobilità obbligatoria 34bis (singolo ente - comunicazione);

#### **PRESO ATTO CHE**

- con deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 28/02/2023 l'organo di indirizzo politico ha confermato la volontà di raggiungere l'obiettivo della soglia minima di 1/6500 (n. 1 assistente sociale per ogni 6500 abitanti);
- la popolazione dell'A.T.S. sociale di Rosarno che comprende i Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara, al 31/12/2022, è pari a 68.433 abitanti e, conseguentemente, per il raggiungimento della soglia minima di 1/6500, necessaria per accedere al contributo previsto dall'art. 1, comma 797, e seguenti della legge di Bilancio 2021, è indispensabile che il numero degli Assistenti Sociali dell'intero ATS raggiunga la soglia di 10,52 (in termini equivalenti);

**RITENUTO** di dover individuare le fonti di finanziamento per la procedura di stabilizzazione e il relativo regime;

#### **DATO ATTO CHE**

- l'articolo 1, commi 791 e 792, della legge di Bilancio 2021, impregiudicata la dotazione del Fondo di solidarietà comunale per le sue componenti previgenti ("tradizionale": destinata al riequilibrio delle risorse storiche, una parte della quale ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario anche secondo criteri perequativi; "ristorativa": costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni per le esenzioni e le agevolazioni IMU e TASI previste dalla legge di Stabilità 2016) ha previsto e finanziato una nuova

componente (c.d. D6) destinata allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni;

- la fonte di finanziamento delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017, è da individuarsi nella quota parte del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) c.d. D6, finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata dei comuni, di cui al comma 792 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021;
- tale fondo dispone di un finanziamento strutturale annuo crescente pari a € 254.923.000,00 per l'anno 2022, che si consoliderà a € 650.923.000,00 annui a decorrere dall'anno 2030;
- la quota del codice D6 del Fondo di Solidarietà Comunale dovrà essere certificata a dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di servizio per la funzione servizi sociali; tale certificazione è un allegato al rendiconto di gestione;
- la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo solidarietà comunale è prevista dall'art. 1 commi 734-735, Legge n. 234/2021, il quale ha integrato l'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), della Legge 232/2016, consentendo l'utilizzo della quota di risorse del FSC, destinata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, anche per *"conseguire l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500"*;
- nelle more della esatta quantificazione delle risorse in esame, si ritiene prudentiale basarsi sul dato storico (anno 2022), sebbene, per espressa previsione di legge, il finanziamento strutturale annuo del Fondo di Solidarietà Comunale sia destinato ad essere progressivamente integrato fino al raggiungimento della soglia prevista per l'anno 2030;

#### **DATO ATTO CHE**

- ulteriori e diverse fonti di finanziamento, quale ad esempio il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, non presentano il necessario carattere della certezza (*Corte dei Conti, sezione controllo per la Calabria, delibera n. 67 del 29/7/2022, assunta al protocollo n. 0016241/2022 del 29/07/2022*);
- tale "Fondo" è stato istituito dall'art.1, comma 386 della legge n.208/2015 con l'obiettivo di garantire, attraverso lo strumento della programmazione multilivello (nazionale, regionale, ambito territoriale) il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. Al piano sono assegnate, nella misura quantificata annualmente dalla legge di bilancio, delle risorse che costituiscono il limite di spesa; esso è adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome;
- il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale costituisce l'esito finale di un procedimento articolato nei diversi livelli nazionale, regionale, comunale/ambito territoriale; in particolare la ripartizione è ancorata sia all'assegnazione annua complessiva

contenuta nella legge di bilancio che alla valutazione compiuta dal Ministero in ordine alla coerenza con il programma nazionale;

- da ciò consegue che tali risorse siano incerte non solo nel *quantum* ma anche nell'*an* e nel *quando* (*Corte dei Conti, sezione controllo per la Calabria, delibera n. 67 del 29/7/2022, assunta al protocollo n. 0016241/2022 del 29/07/2022*). Ne consegue che in caso di mancata o non adeguata erogazione le spese *de quibus* dovrebbero essere alimentate dall'Ente in tutto o in parte con risorse proprie, ulteriori da quelle ex art.1, comma 449, lettera d *quinquies* della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (quota del Fondo di Solidarietà comunale) utilizzate per il potenziamento dei servizi sociali;

**VISTA** la legge del 30-12-2020 n. 178 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" ed in particolare i seguenti commi dell'art. 1:

**792.** Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d-quater*) sono aggiunte le seguenti:

**d-quinquies)** *destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299. 923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni*



standard per la funzione “Servizi sociali” dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al quinto e settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228

**d-sexies)** destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024, a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare dei posti disponibili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido”. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

**d-septies)** destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del

*Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 201*

**797.** *Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:*

*a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;*

*b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.*

**798.** *Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:*

*a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;*

*b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.*

**799.** *Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate « somme prenotate », e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate « somme liquidabili », sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede*

di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 798.

**800.** Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali.

**801.** Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

**VISTA** la legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021), che ai commi 734- 735 dell'art. 1, dispone

**734.** All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500».

**735.** All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « comma 797» sono inserite le seguenti: « e al comma 792» e dopo le parole: « comma 799» sono inserite le seguenti: « e al comma 792»;

#### **ATTESO CHE**

- ✓ ai servizi sociali viene riconosciuto il rango di funzione fondamentale dei comuni secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 200, Legge n. 205/2017 per i quali sono già previste diverse forme di finanziamento;
- ✓ le risorse, a tal fine utilizzabili, a valere sul Fondo di solidarietà comunale (FSC), sul Fondo povertà, sul FNPS, sono finalizzate a consentire agli enti locali e agli Ambiti territoriali di

portare il rapporto assistenti sociali/popolazione a 1/6.500 che rappresenta il livello minimo per poter accedere ai contributi previsti dall'art. 1, comma 797 della Legge n. 178/2020;

- ✓ la legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021), con i commi 734- 735 dell'art. 1, ha modificato l'art. 1, c. 449, lettera d-*quinquies*), della legge n. 232/2016 specificando che la quota del Fondo di Solidarietà Comunale è finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali tiene conto del LEP di 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti, definito dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 797), affinché venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500;
- ✓ tale norma estende altresì a questi contributi le deroghe ai vincoli finanziari alla spesa di personale stabiliti dal richiamato comma 801 della legge di Bilancio 2021;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la legge di bilancio 2022 e i documenti programmatici Nazionali 2021-2023 mirano al potenziamento dei servizi sociali e alle assunzioni di assistenti sociali rafforzando quanto già stabilito dalla legge di bilancio 2021;
- la legge di bilancio 2022 nella sua parte destinata al rafforzamento dei servizi sociali chiarisce che le assunzioni di assistenti sociali derivanti dal FSC sono da ritenersi in deroga ai vincoli di contenimento della spesa del personale;
- le risorse del Fondo di Solidarietà Comunale (stanziare a decorrere dal 2021 e incrementate sino al 2030) destinate e vincolate alla Funzione sociale e in primis per il potenziamento del servizio sociale sono risorse aggiuntive. Le quote che non vengono usate dai Comuni per l'obiettivo del potenziamento dei servizi sociali, andranno "restituite" al Fondo generale (non rimarranno nelle casse del Comune assegnatario) ovvero recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale mediante trattenuta sugli incassi IMU (art. 1 comma 449, lett. D quinquies, Legge 232/2016);
- le norme citate contengono l'espressa previsione per cui alle assunzioni finanziate a valere sulle risorse ministeriali (tra cui quelle del comma 792 - Fondo di solidarietà comunale - F.S.C.) si applica la disciplina prevista dall'art. 57, comma 3 septies, del D.L. n. 104/2020, in base al quale le spese di personale etero-finanziate e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati al D.M. 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni;

**VISTO** l'art. 57, comma 3 septies, del D.L. n. 104/2020 che così dispone

*"A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente";*

**RITENUTO** che, ai sensi del comma 801, i comuni possano effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le finalità di cui al comma 797 (potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata) e al comma 792 (sviluppo dei servizi sociali con l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500), a valere sulle risorse di cui al comma 799 (Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) e al comma 792 (Fondo di solidarietà comunale - F.S.C.) nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (spesa flessibile), all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (spesa di personale), anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (spesa etero-finanziata);

#### **DATO ATTO CHE**

- le risorse ex commi 791 e 792 (FSC), antecedentemente alla novella legislativa (*legge di Bilancio 2022 - n. 234/2021, art. 1 commi 734-735*), non risultavano espressamente utilizzabili - diversamente da quelle afferenti al "Fondo Povertà" - per le assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica di assistente sociale;
- in tal senso il comma 801 della legge di Bilancio 2021, in origine, non includeva le risorse di cui FSC, per cui solo le risorse Fondo povertà beneficiavano delle deroghe di cui comma 801;
- la Corte dei conti, Sez. Marche, con Deliberazione n 113/2021, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune – in merito all’interpretazione dell’art. 33 del DL n. 34/2019 in rapporto con l’art. 1, comma 792, della legge n. 178/2020, in particolare se le assunzioni di personale con qualifica di assistente sociale, finanziate con le risorse incrementalì del Fondo di solidarietà comunale di cui al citato art. 1, comma 792, della legge di bilancio 2021, potessero essere effettuate in deroga alla normativa vigente in materia di personale che impone vincoli assunzionali e limiti e/o tetti di spesa, proprio in quanto “etero-finanziate” – aveva evidenziato che le risorse ex commi 791 e 792 non risultavano espressamente utilizzabili – diversamente da quelle afferenti al “Fondo Povertà” – per le assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica di assistente sociale;
- a seguito delle modifiche introdotte con la legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021), con i commi 734-735 dell’art. 1, risultano superate le criticità sollevate dalla magistratura contabile (Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n 113/2021) che escludevano la deroga per le risorse proventi da FSC sulla base della considerazione “*che le risorse del Fondo di solidarietà comunale, di cui ai commi 791 e 792 dell'articolo 1, della legge n. 187/2020, nonostante finalizzate anch'esse al potenziamento sistema dei servizi sociali comunali, per chiara volontà legislativa non erano, (ante novella legislativa), destinabili all'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato nei casi di situazioni d'ambito con rapporto inferiore al precitato rapporto di 1/6500*”;

- pertanto, la legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021), con i commi 734-735 dell'art. 1, ha esteso ai contributi (FSC) le deroghe ai vincoli (*vincoli assunzionali di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*) stabiliti dal richiamato comma 801 della legge di Bilancio 2021;
- il comma 801, infatti, contiene l'espressa previsione per cui alle assunzioni finanziate a valere sulle risorse ministeriali (FSC e Fondo Povertà) si applica la disciplina prevista dall'art. 57, comma 3-septies, del DL n. 104/2020, in base al quale le spese di personale etero-finanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni;
- sostanzialmente, il comma 801, equipara la disciplina (derogatoria) delle risorse ministeriali (FSC e Fondo Povertà) a quelle delle spese di personale etero-finanziate;

**CONSIDERATO** che, pertanto, le spese di personale destinate all'assunzione di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato finanziate, tra l'altro, dalle risorse di cui al comma 792 - Fondo di solidarietà comunale - F.S.C.)

- non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati al D.M. 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni;
- sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**ATTESO CHE** per espressa previsione legislativa, dunque, a decorrere dal 2021, le assunzioni di personale etero-finanziate, ivi incluse quelle di assistenti sociali effettuate con i contributi di cui all'art. 1, comma 797 e ss. della L. 178/2020 ed art.1 comma 734-735 L. Bilancio n. 234/2021, non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all'art. 33 del d.l. n. 34/2019, Legge 234/2021, Decreto del Presidente della repubblica e del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2021 e 1 luglio 2021 (Deliberazione Corte dei Conti sez. Lombardia n.65/2021/PAR del 22.4.2021; Deliberazione Corte dei Conti sez. Emilia Romagna n.50/2021/PAR del 04.4.2021);

#### **DATO ATTO CHE**

- è stato avviato un ampio progetto di stabilizzazione del personale da parte dei singoli comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2 (ATS comprendente i Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando e Seminara);
- deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 28/02/2023 l'organo di indirizzo politico ha confermato la volontà di procedere, attraverso una procedura unitaria, alla stabilizzazione del personale dell'A.T.S. di Rosarno, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017, con l'obiettivo di superare il precariato e valorizzazione la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- si rende opportuno approvare, a tale fine, i criteri per la stabilizzazione deliberati dalla Conferenza dei Sindaci in data 28/2/2023, allegati alla presente delibera (**ALLEGATO A**);
- è intenzione dei Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando e Seminara, procedere, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 75/2017, alla stabilizzazione,

a tempo parziale, di personale assunto a tempo determinato con profilo professionale di assistente sociale, di categoria D, come da prospetto riepilogativo del Fabbisogno del personale dell'ATS elaborato dall'Ufficio di Piano sulla base delle informazioni e delle disponibilità comunicate dai Comuni ed allegato alla presente delibera (**ALLEGATO B**);

#### **EVIDENZIATO CHE**

per come dettagliato nel predetto prospetto riepilogativo, allegato sub B, al fine di dare attuazione alle iniziative di potenziamento dei servizi sociali programmate dall'organo di indirizzo politico dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2, il Comune di Gioia Tauro deve provvedere:

- alla trasformazione da part time a tempo pieno di n. 1 unità di personale di Cat. D, profilo professionale *Assistente sociale*, attualmente in servizio presso l'Ente a tempo indeterminato;
- all'assunzione, mediante stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato presso l'Ufficio di Piano, di n. 2 unità di personale, di cui n. 1 a tempo pieno ed indeterminato (36 ore) e n. 1 a tempo parziale ed indeterminato (15,45 ore/min. sett.);

**RITENUTO** pertanto necessario, anche in considerazione dell'urgenza correlata alla tempistica a tal fine stabilita dalla Conferenza dei Sindaci con la richiamata deliberazione del 28/02/2023, procedere all'adozione della Sez. Programma Fabbisogno del Personale 2023 del PIAO 2023/2025, nel cui contesto prevedere l'incremento orario e le assunzioni/stabilizzazioni nei termini sopra riportati, per come precisato nel Prospetto allegato alla presente deliberazione sub C (**ALLEGATO C**), dando atto che dette previsioni saranno recepite nel P.I.A.O. 2023/2025 – Sezione Programma fabbisogno del personale 2023/2025, in corso di redazione;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- la fonte di finanziamento delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017, è da individuarsi nella quota parte del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) c.d. D6, finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunale, svolti in forma singola o associata dei comuni, di cui al comma 792 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021;
- l'Ufficio di Piano, per conto dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2 ovvero per conto dei Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando e Seminara, gestirà la procedura selettiva che si concluderà con la formazione della graduatoria degli assistenti sociali oggetto della stabilizzazione, sulla base dei criteri per la stabilizzazione approvati dalla Conferenza dei Sindaci in data 28/2/2023;
- compete ad ogni SINGOLO ENTE effettuare, nei limiti della rispettiva programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto, l'assunzione degli assistenti sociali stabilizzati;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017, l'ATS effettuerà la proroga dei contratti di lavoro interscisi con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della stessa procedura di stabilizzazione e nei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione;

**VISTO** l'art. 1, comma 200 della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) che prevede “ *Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo (quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali) attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*”;

**VISTA** la Legge n. 205/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed in particolare l'art. 1, comma 200 che dispone:

*“Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*

**VISTO** il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 che ha attuato la previsione normativa, prevedendo (art. 50, comma 4) che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono: e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni degli assistenti sociali;

**TENUTO CONTO** del rispetto dell'art. 50, comma 3, del CCNL 21/5/2018, alla luce della deroga di cui al comma 4, lettera (e - relativa alla stipulazione di contratti (proroga) a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni degli assistenti sociali - che prevede che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5;



**VISTI:**

- ✓ Il D.Lgs n. 150 del 27.10.2009 e D.Lgs, n. 74/2017 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- ✓ Il D.Lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- ✓ Il Decreto Legislativo n.75/2017 e ss.mm.ii, ed in particolare l'art. 20 rubricato "superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" e i rispettivi comma 1 e 2;
- ✓ Le Circolari del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017, n. 1/2018, n. 2/2018, le quali forniscono specifiche indicazioni in merito all'applicazione della disciplina contenuta nel citato D.lgs. n. 75/2017, le cui disposizioni mirano ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato che nelle P.A. si sono lungamente protratte negli anni, valorizzando le professionalità da tempo maturate e poste a servizio delle Amministrazioni pubbliche, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzativo-funzionali delle stesse;
- ✓ L'art. 1, comma 881, della legge n. 205 del 2017, integra la lettera a) del comma 1 dell'art. 20 del D.lgs n. 75 del 2017, aggiungendo che le procedure di superamento del precariato possono interessare, con riferimento alle amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche il personale in servizio presso le amministrazioni con servizi associati;
- ✓ La Legge 178 del 30 dicembre 2020, all'articolo 1, commi 791 e seguenti, che ha disposto il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali attraverso l'erogazione di un contributo economico riconosciuto agli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente;

**CONSIDERATO** necessario procedere all'adozione del provvedimento;

**VISTI**

- l'art. 6 del Dlgs 165/2001;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs 267/2000;
- il Dlgs 174/2012;
- lo Statuto Comunale

**PRESO ATTO** del parere favorevole reso con verbale n. 3/2023 dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria ed acquisito al prot. gen. dell'Ente in data 22.03.2023, al n. 7811;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49 del T.U.EE.LL;

**Con voti** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui costituisce motivazione;

1. DI DARE ATTO che è stato avviato un ampio progetto di stabilizzazione del personale da parte dei singoli comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2 (ATS comprendente i Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando e Seminara);
2. DI DARE ATTO che deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 28/02/2023 l'organo di indirizzo politico ha confermato la volontà di procedere, attraverso una procedura unitaria, alla stabilizzazione del personale dell'A.T.S. di Rosarno, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017, con l'obiettivo di superare il precariato e valorizzazione la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
3. DI PRENDERE ATTO e approvare, a tale fine, i criteri per la stabilizzazione deliberati dalla Conferenza dei Sindaci in data 28/2/2023, allegati alla presente delibera **(ALLEGATO A)**;
4. DI DARE ATTO che è intenzione dei Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando e Seminara, procedere, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.lgs. 75/2017, alla stabilizzazione, a tempo parziale, di personale assunto a tempo determinato con profilo professionale di assistente sociale, di categoria D, come da prospetto riepilogativo del Fabbisogno del personale dell'ATS allegato alla presente delibera **(ALLEGATO B)**;
5. DI DARE ATTO che la fonte di finanziamento delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017, è da individuarsi nella quota parte del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) c.d. D6, finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunale, svolti in forma singola o associata dei comuni, di cui al comma 792 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021;
6. DI PROCEDERE, in conseguenza all'indirizzo dell'organo di indirizzo politico dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2, all'adozione della Sez. Programma Fabbisogno del Personale 2023 del PIAO 2023/2025, che prevede nell'anno 2023 l'incremento orario e le assunzioni/stabilizzazioni per come precisato nel Prospetto allegato alla presente deliberazione sub C **(ALLEGATO C)**, dando atto che dette previsioni saranno recepite nel P.I.A.O. 2023/2025 – Sezione Programma fabbisogno del personale 2023/2025, in corso di redazione;
7. DI DARE ATTO che le assunzioni di cui al presente atto risultano programmate nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore;
8. DI PRECISARE che la programmazione triennale potrà essere rivista e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
9. DI DARE ATTO che l'Ufficio di Piano, per conto dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2 ovvero per conto dei Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando e Seminara, gestirà la procedura selettiva che si concluderà con la formazione della graduatoria degli assistenti sociali oggetto della stabilizzazione, sulla base dei criteri per la stabilizzazione approvati dalla Conferenza dei Sindaci in data 28/2/2023;
10. DI DARE ATTO che compete ad ogni singolo ente effettuare, nei limiti della rispettiva

programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto, l'assunzione degli assistenti sociali stabilizzati;

11. DI DARE ATTO che ai sensi del comma 8 dell'art 20 del Dlgs 75/2017, l'ATS effettuerà la proroga dei contratti di lavoro intercorsi con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della stessa procedura di stabilizzazione e nei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione;
12. DI INFORMARE dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;
13. DI OTTEMPERARE a quanto prescritto dall'art. 6-ter, comma 5, del Dlgs 165/2001 in ordine alla trasmissione del PTP al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni dalla adozione, disponendo che l'Ufficio personale provveda all'inserimento sul portale SICO;
14. DI DARE ATTO che tra gli adempimenti da effettuare dal Responsabile del servizio personale di ogni singolo ente vi è la mobilità obbligatoria 34-bis - (singolo ente - comunicazione) del D.lgs. 165/2001;
15. DI DEMANDARE al Responsabile della IV U.O.C. del Comune di Rosarno, anche nella qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, gli adempimenti consequenziali, che a titolo meramente esemplificativo e ricognitivo, sono da individuarsi nei seguenti:
  - a. Predisposizione, approvazione e pubblicazione del bando/avviso di stabilizzazione per il personale con profilo professionale di assistente sociale (entro il 05 aprile 2023), subordinando lo stesso all'esito della procedura di cui all'art. 34bis del D.lgs. 165/2001;
  - b. Proroga (entro il 05 aprile 2023), nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione e nei limiti di legge, dei contratti a tempo determinato degli assistenti sociali che partecipano alla procedura di stabilizzazione;
  - c. Individuazione e nomina commissione esaminatrice per la formazione della graduatoria relativa alla stabilizzazione degli assistenti sociali;
  - d. Approvazione della graduatoria relativa alla stabilizzazione degli assistenti sociali;
16. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



# COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

**ADOZIONE STRALCIO PIAO 2023/2025 - SEZ. PROGRAMMA  
FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023 - STABILIZZAZIONE  
ASSISTENTI SOCIALI DIPENDENTI A T.D. DELL'A.T.S. ROSARNO**

Il Responsabile del Settore competente, per quanto riguarda la **regolarità tecnica**, ha espresso parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Gioia Tauro, 15.03.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

*Affari Generali e Personale*

F.to Dr. Pasquale PUPO

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, per quanto riguarda la **regolarità contabile**, ha espresso parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Gioia Tauro, 15.03.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

*Economico Finanziario*

F.to Dr.ssa Mirella DE VITA

Approvata e sottoscritta

Il Sindaco

F.to Cap. Aldo ALESSIO

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Pasquale PUPO

---

**COMUNE DI GIOIA TAURO**

**UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE**

**PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)

Data 22.03.2023

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Sig. Domenico PIRROTTINA

---

**COMUNE DI GIOIA TAURO**

**UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE**

**ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'**

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

☐ diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Data 22.03.2023

Il Segretario Generale

F.to Dr. Pasquale PUPO

---

È copia conforme all'originale.

Data 22.03.2023

Il Segretario Generale

Dr. Pasquale PUPO

